

Tribunale di Napoli

Sezione Fallimentare

Fallimento: Città del Libro dell'Informazione e della Comunicazione s.cons.a.r.l. (193/2019)
Giudice Delegato: Dott. Eduardo Savarese
Curatore: Avv. Nicola de Luca

Progetto di stato passivo creditori

Domande tempestive

Da data esame: 27/02/2020 Ore:09:30

A data esame: 27/02/2020 Ore:09:30

Da cronologico: 0001

A cronologico: 0015

Classe creditore: Tutte

Stato lavorazione domanda: Tutti

Ordinamento: Cronologico

Domande: Tempestive

Progetto di stato passivo creditori - 00 Città del Libro dell'Informazione e della Comunicazione s.cons.a.r.l.

Tribunale ordinario di Napoli - G.D. : Dott. Eduardo Savarese - Fallimento: Città del Libro dell'Informazione e della Comunicazione s.cons.a.r.l. (193/2019)

Curatore: Avv. Nicola de Luca

Massa - Cron Data domanda Data Esame SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL CURATORE		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
00-00001 09/01/2020 27/02/2020 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Pecorella Gian Giuseppe VIA MICHELE KERBAKER 91 80129 Napoli pecorellapartners@legalmail.it PCRGGS60H30H501E	53.289,60	0,00	0,00	0,00	53.289,60
<p>Il Curatore, considerata la documentazione in atti; considerato che nella fattispecie la declaratoria di fallimento è intercorsa su istanze già pendenti al deposito della domanda di concordato poi rivelatasi inammissibile, onde la relativa iniziativa difensiva non soltanto si è rivelata priva di qualsivoglia «adeguatezza funzionale agli interessi della massa» (Cass., 17 aprile 2014, n. 8958), ma ha prodotto l'effetto di ritardare la dichiarazione di fallimento senza verosimile prospettiva di risanamento dell'impresa, ingenerando ulteriori costi a carico dei creditori; considerato altresì che il Tribunale fallimentare, nel dichiarare l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo, ha rilevato «l'incertezza obiettiva e grave delle ragioni di credito vantate dalla società consortile, e posta a base fondante dell'attivo concordatario» (Decreto inammissibilità, p. 12), peraltro già nota al momento della presentazione della domanda di concordato in quanto «le contestazioni dei crediti risalgano a un tempo largamente precedente» (Decreto inammissibilità, p. 11), eccipisce l'inadempimento del professionista, in quanto il piano non è risultato giuridicamente fattibile né ammissibile, e conclude per il rigetto della domanda.</p>						
00-00002 11/01/2020 27/02/2020 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Vitiello Gianfranco Via G. Toma, 5 Napoli gianfranco.vitiello@odcecnapoli.it VTLGFR62S30F880F	10.784,80	0,00	0,00	0,00	10.784,80
<p>Il Curatore, considerata la documentazione in atti; considerato che nella fattispecie la declaratoria di fallimento è intercorsa su istanze già pendenti al deposito della domanda di concordato poi rivelatasi inammissibile, onde la relativa iniziativa difensiva non soltanto si è rivelata priva di qualsivoglia «adeguatezza funzionale agli interessi della massa» (Cass., 17 aprile 2014, n. 8958), ma ha prodotto l'effetto di ritardare la dichiarazione di fallimento senza verosimile prospettiva di risanamento dell'impresa, ingenerando ulteriori costi a carico dei creditori; considerato altresì che il Tribunale fallimentare, nel dichiarare l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo, ha rilevato l'«insufficienza logico argomentativa dell'attestazione con riferimento ai crediti che la consortile reputa di vantare nei confronti dei soci consorziati» (Decreto inammissibilità, p. 12), eccipisce l'inadempimento del professionista, in quanto il piano non è risultato giuridicamente fattibile né ammissibile, e conclude per il rigetto della domanda.</p>						

Progetto di stato passivo creditori - 00 Città del Libro dell'Informazione e della Comunicazione s.cons.a.r.l.

Tribunale ordinario di Napoli - G.D. : Dott. Eduardo Savarese - Fallimento: Città del Libro dell'Informazione e della Comunicazione s.cons.a.r.l. (193/2019)

Curatore: Avv. Nicola de Luca

Massa - Cron Data domanda Data Esame SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL CURATORE		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
00-00003 14/01/2020 27/02/2020	Agenzia delle Entrate Riscossione Via Bracco, 20 80133 Napoli NA	712.359,37	46.974,87	443.208,36	46.699,48	269.426,40
PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	cam.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziaiscossione.gov.it 13756881002			<p>Il Curatore così conclude:</p> <p>1) Il Curatore, in base a quanto previsto dagli artt. 2948, n. 4), c.c. e 20 D. Lgs. 472/1997, nonché a quanto stabilito da Cass., Sez. Un., 17-11-2016, n. 23397, eccipisce la prescrizione e conclude per il rigetto del credito portato dalla cartella n. R 071 2010 0114087914000 0 (sanzioni e interessi IVA 2006), considerato che la cartella è stata notificata in data 18-05-2010 e non risultano atti interruttivi fino alla domanda di insinuazione al passivo del 14-01-2020, essendo la prescrizione maturata in data 18-05-2015.</p> <p>2) Il Curatore, in base a quanto previsto dall'art. 2948, n. 4), c.c., nonché a quanto stabilito da Cass., Sez. Un., 17-11-2016, n. 23397, eccipisce la prescrizione e conclude per il rigetto del credito portato dalla cartella n. R071 2012 0083122920000 0 (diritti camerati, sanzioni ed interessi 2008-2009), considerato che la cartella è stata notificata in data 23-04-2012 e non risultano atti interruttivi fino alla domanda di insinuazione al passivo del 14-01-2020, essendo la prescrizione maturata il 23-04-2017.</p> <p>3) Il Curatore conclude per l'ammissione dell'importo di Euro 2.021,77, in privilegio ex art. 2778 c.c. (grado 18), Euro 274,94, in privilegio ex art. 2778 c.c. (grado 19), Euro 500,98 in chirografo, in relazione alla cartella n. R071 2012 0083123021000 0 (Ires 2008, sanzioni e interessi + IVA 2008, sanzioni e interessi); con la precisazione che non può essere riconosciuto il privilegio sull'aggio coattivo, che ha natura di corrispettivo per l'attività esattoriale e non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso (Cass., 03/04/2014, n. 7868). In base a quanto previsto dall'art. 2948, n. 4), c.c. e dall'art. 20, comma 3, D. Lgs. 472/1997, nonché a quanto stabilito da Cass., Sez. Un., 17-11-2016, n. 23397, eccipisce la prescrizione e conclude per il rigetto dei restanti Euro 9.847,12 perché relativi a sanzioni ed interessi, il cui diritto alla riscossione è prescritto, considerato che la cartella è stata notificata in data 23-04-2012 e che non risultano atti interruttivi fino alla domanda di insinuazione al passivo del 14-01-2020.</p> <p>4) Il Curatore conclude per l'ammissione dell'importo di Euro 474,10 in privilegio ex art. 2778 c.c. (grado 18), Euro 94,98 in chirografo, in relazione alla cartella n. R 071R07120120123509782000 0 (rit. d'acconto anno 2008), con la precisazione che non può essere riconosciuto il privilegio sull'aggio coattivo, che ha natura di corrispettivo per l'attività esattoriale e non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso (Cass., 03/04/2014, n. 7868). In base a quanto previsto dall'art. 2948, n. 4), c.c. e dall'art. 20, comma 3, D. Lgs. 472/1997, nonché a quanto stabilito da Cass., Sez. Un., 17-11-2016, n. 23397, eccipisce la prescrizione e conclude per il rigetto dei restanti Euro 198,55 perché relativi a sanzioni ed interessi, il cui diritto alla riscossione si è prescritto in data 26-09-2017, considerato che la cartella è stata notificata in data 26-09-2012 e che non risultano atti interruttivi fino alla domanda di insinuazione al passivo del 14-01-2020 (prescrizione maturata il 26-09-2017).</p> <p>5) Il Curatore conclude per l'ammissione dell'importo di Euro 1.177,34, in privilegio ex art. 2778 c.c. (grado 18), Euro 229,64 in chirografo, in relazione alla cartella n. R071 2012 0120166686450000 0 (saldo IRAP 2009, sanzioni e interessi); con la precisazione che non può essere riconosciuto il privilegio sull'aggio coattivo, che ha natura di corrispettivo per l'attività esattoriale e non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso (Cass., 03/04/2014, n. 7868). In base a quanto previsto dall'art. 2948, n. 4), c.c. e dall'art. 20, comma 3, D. Lgs. 472/1997, nonché a quanto stabilito da Cass., Sez. Un., 17-11-2016, n. 23397, eccipisce la prescrizione e conclude per la non ammissione dei restanti Euro 729,26 perché relativi a sanzioni ed interessi, il cui diritto alla riscossione è prescritto, considerato che la cartella è stata notificata in data 07-01-2013 e che non risultano atti interruttivi fino alla domanda di insinuazione al passivo del 14-01-2020, essendo la prescrizione maturata in data 07-01-2018.</p> <p>6) Il Curatore, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006, eccipisce la prescrizione e conclude per il rigetto del credito portato dalla cartella n. R071 2013 0053967908000 0 (IMU, sanzioni e interessi 2008 e 2009), considerato che la cartella è stata notificata in data 13-02-2013 e non risultano atti interruttivi fino alla domanda di insinuazione al passivo del 14-01-2020; pertanto, la prescrizione è maturata in data 13-02-2018.</p> <p>7) Il Curatore conclude per l'ammissione dell'importo di Euro 4.031,52, in privilegio ex art. 2778 c.c. (grado 18), e di Euro 632,47 in chirografo, in relazione alla cartella n. R071 2013 0143198572000 0 (rit. acconto 2010, sanzioni e interessi); con la precisazione che non può essere riconosciuto il privilegio sull'aggio coattivo, che ha natura di corrispettivo per l'attività esattoriale e non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso (Cass.,</p>		

Progetto di stato passivo creditori - 00 Città del Libro dell'Informazione e della Comunicazione s.cons.a.r.l.

Tribunale ordinario di Napoli - G.D. : Dott. Eduardo Savarese - Fallimento: Città del Libro dell'Informazione e della Comunicazione s.cons.a.r.l. (193/2019)

Curatore: Avv. Nicola de Luca

Massa - Cron Data domanda Data Esame SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL CURATORE		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
				<p>03/04/2014, n. 7868). In base a quanto previsto dall'art. 2948, n. 4), c.c. e dall'art. 20, comma 3, D. Lgs. 472/1997, nonché a quanto stabilito da Cass., Sez. Un., 17-11-2016, n. 23397, eccipisce la prescrizione e conclude per la non ammissione dei restanti Euro 1.689,32 perché relativi a sanzioni ed interessi, il cui diritto alla riscossione è prescritto, considerato che la cartella è stata notificata in data 17-03-2014 e che non risultano atti interruttivi fino alla domanda di insinuazione al passivo del 14-01-2020, essendo la prescrizione maturata in data 17-03-2019.</p>		
				<p>8) Il Curatore conclude per l'ammissione dell'importo di Euro 230,04 in privilegio ex art. 2778 c.c. (grado 18), Euro 21.405,36 in privilegio ex art. 2778 c.c. (grado 19), Euro 3.490,82 in chirografo, in relazione alla cartella n. R071 2013 015531425000 0 (Ires e IVA 2009, sanzioni e interessi); con la precisazione che non può essere riconosciuto il privilegio sull'aggio coattivo, che ha natura di corrispettivo per l'attività esattoriale e non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso (Cass., 03/04/2014, n. 7868). In base a quanto previsto dall'art. 2948, n. 4), c.c. e dall'art. 20, comma 3, D. Lgs. 472/1997, nonché a quanto stabilito da Cass., Sez. Un., 17-11-2016, n. 23397, eccipisce la prescrizione e conclude per la non ammissione dei restanti Euro 9.690,32 perché relativi a sanzioni ed interessi, il cui diritto alla riscossione è prescritto, considerato che la cartella è stata notificata in data 07-01-2014 e che non risultano atti interruttivi fino alla domanda di insinuazione al passivo del 14-01-2020, essendo la prescrizione maturata in data 07-01-2019.</p>		
				<p>9) Il Curatore conclude per l'ammissione dell'importo di Euro 185,07 in privilegio ex art. 2778 c.c. (grado 7), Euro 277,89 in chirografo, in relazione alla cartella n. R 071 2014 0026929854000 0 (imposta di registro su atti giudiziari 2011, sanzioni e interessi + diritti camerati 2011, sanzioni e interessi), con la precisazione che non può essere riconosciuto il privilegio sull'aggio coattivo, che ha natura di corrispettivo per l'attività esattoriale e non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso (Cass., 03/04/2014, n. 7868). In base a quanto previsto dall'art. 2948, n. 4), c.c. e dall'art. 20, comma 3, D. Lgs. 472/1997, nonché a quanto stabilito da Cass., Sez. Un., 17-11-2016, n. 23397, eccipisce la prescrizione e conclude per la non ammissione dei restanti Euro 142,07 perché relativi a sanzioni ed interessi, considerato che la cartella è stata notificata in data 21-02-2014 e che non risultano atti interruttivi fino alla domanda di insinuazione al passivo del 14-01-2020, essendo la prescrizione maturata il 21-02-2019.</p>		
				<p>10) Il Curatore, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 161, L. 296/2006, eccipisce la prescrizione e conclude per il rigetto del credito portato dalla cartella n. R071 2014 0053299705000 0 (IMU 2009, sanzioni e interessi), considerato che la cartella è stata notificata in data 20-03-2014 e non risultano atti interruttivi fino alla domanda di insinuazione al passivo del 14-01-2020; pertanto, la prescrizione è maturata in data 20-03-2019.</p>		
				<p>11) Il Curatore conclude per l'ammissione dell'importo di Euro 8.948,19 in privilegio ex art. 2778 c.c. (grado 18), Euro 68.202,52 in privilegio ex art. 2778 c.c. (grado 19), Euro 10.889,71 in chirografo, in relazione alla cartella n. R071 2015 0001139523000 0 (Iva, Irap 2010, sanzioni e interessi); con la precisazione che non può essere riconosciuto il privilegio sull'aggio coattivo, che ha natura di corrispettivo per l'attività esattoriale e non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso (Cass., 03/04/2014, n. 7868).</p>		
				<p>12) Il Curatore conclude per l'ammissione dell'importo di Euro 20.531,65 in privilegio ex art. 2778 c.c. (grado 18), Euro 2.785,80 in chirografo, in relazione alla cartella n. R071 2015 0078771471000 0 (rit. acconto 2011, sanzioni e interessi); con la precisazione che non può essere riconosciuto il privilegio sull'aggio coattivo, che ha natura di corrispettivo per l'attività esattoriale e non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso (Cass., 03/04/2014, n. 7868).</p>		
				<p>13) Il Curatore conclude per il rigetto del credito portato dalla cartella n. R071 2015 0086085218000 0 ("Min. Sv. Econ. Revoca contributi contratti di progr. Legge 662/96"), per assoluta mancanza di prova del credito di cui si chiede l'insinuazione e del rapporto sottostante, essendo stato prodotto il solo estratto di ruolo; con l'invito a produrre la relativa documentazione a supporto.</p>		
				<p>14) Il Curatore conclude per l'ammissione dell'importo di Euro 13.950,60 in privilegio ex art. 2778 c.c. (grado 18), Euro 1.828,23 in chirografo, in relazione alla cartella n. R071 2015 0147503327000 0 (saldo Irap 2012, sanzioni e interessi + rit. acconto 2012, sanzioni e interessi); con la precisazione che non può essere riconosciuto il privilegio sull'aggio coattivo, che ha natura di corrispettivo per l'attività esattoriale e non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso (Cass., 03/04/2014, n. 7868).</p>		
				<p>15) Il Curatore conclude per l'ammissione dell'importo di Euro 25.927,98 in privilegio ex art. 2778 c.c. (grado 18), Euro</p>		

Progetto di stato passivo creditori - 00 Città del Libro dell'Informazione e della Comunicazione s.cons.a.r.l.

Tribunale ordinario di Napoli - G.D. : Dott. Eduardo Savarese - Fallimento: Città del Libro dell'Informazione e della Comunicazione s.cons.a.r.l. (193/2019)

Curatore: Avv. Nicola de Luca

Massa - Cron Data domanda Data Esame SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL CURATORE		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
				<p>9.045,71 in privilegio ex art. 2778 c.c. (grado 19), Euro 4.631,10 in chirografo, in relazione alla cartella n. R071 2016 0000757188000 0 (Iva e Ires 2012, interessi e sanzioni); con la precisazione che non può essere riconosciuto il privilegio sull'aggio coattivo, che ha natura di corrispettivo per l'attività esattoriale e non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso (Cass., 03/04/2014, n. 7868).</p> <p>16) Il Curatore conclude per l'ammissione dell'importo di Euro 346,07 in privilegio ex art. 2778 c.c. (grado 7), Euro 77,40 non potendo essere riconosciuto il privilegio grado 4 ex art. 2772 c.c. (trattandosi di imposta di registro su atti giudiziari), Euro 462,96 in chirografo, in relazione alla cartella n. R071 2016 0000757188000 0 (imposta di registro su atti giudiziari 2003, sanzioni e interessi + diritti camerali 2012-2013, sanzioni e interessi); con la precisazione che non può essere riconosciuto il privilegio sull'aggio coattivo, che ha natura di corrispettivo per l'attività esattoriale e non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso (Cass., 03/04/2014, n. 7868). Esclude Euro 15,29 perché interessi non dovuti, in quanto l'art. 34, ultimo comma, del D.L. 22/12/1981 n. 786, convertito in legge 26/02/1982 n. 51 prevede esclusivamente, in via assorbente, il pagamento di una soprattassa, la quale, oltre a rivestire un carattere repressivo – punitivo, assolve anche ad una funzione risarcitoria (Cass. nn. 8284/2018, 3711/2011, 8525/01, 9505/01, 9506/01, 9529/01, 9634/01).</p> <p>17) Il Curatore conclude per l'ammissione dell'importo di Euro 16.108,08 in privilegio ex art. 2778 c.c. (grado 18), Euro 1.600,93 in chirografo, in relazione alla cartella n. R071 2016 0078188281000 0 (rit. acconto 2013, sanzioni e interessi); con la precisazione che non può essere riconosciuto il privilegio sull'aggio coattivo, che ha natura di corrispettivo per l'attività esattoriale e non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso (Cass., 03/04/2014, n. 7868).</p> <p>18) Il Curatore conclude per l'ammissione dell'importo di Euro 7.998,53 in privilegio ex art. 2778 c.c. (grado 18), Euro 755,57 in chirografo, in relazione alla cartella n. R071 2017 0003348336000 0 (rit. acconto 2011, sanzioni e interessi); con la precisazione che non può essere riconosciuto il privilegio sull'aggio coattivo, che ha natura di corrispettivo per l'attività esattoriale e non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso (Cass., 03/04/2014, n. 7868).</p> <p>19) Il Curatore ammette, come da domanda, Euro 180,58 in chirografo (cartella n. R071 2017 0027846758000 0).</p> <p>20) Il Curatore conclude per l'ammissione dell'importo di Euro 17.854,03 in privilegio ex art. 2778 c.c. (grado 18), Euro 1.476,62 in chirografo, in relazione alla cartella n. R071 2017 0113635016000 0 (Irap e rit. acconto 2014, sanzioni e interessi); con la precisazione che non può essere riconosciuto il privilegio sull'aggio coattivo, che ha natura di corrispettivo per l'attività esattoriale e non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso (Cass., 03/04/2014, n. 7868).</p> <p>21) Il Curatore conclude per l'ammissione dell'importo di Euro 4.501,68 in privilegio ex art. 2778 c.c. (grado 18), Euro 374,31 in chirografo, in relazione alla cartella n. R071 2018 0003037270000 0 (Irap 2013, sanzioni e interessi); con la precisazione che non può essere riconosciuto il privilegio sull'aggio coattivo, che ha natura di corrispettivo per l'attività esattoriale e non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso (Cass., 03/04/2014, n. 7868).</p> <p>22) Il Curatore conclude per l'ammissione dell'importo di Euro 44.437,28 in privilegio ex art. 2778 c.c. (grado 19), Euro 3.640,18 in chirografo, in relazione alla cartella n. R071 2018 0011699820000 0 (IVA 2014, sanzioni e interessi); con la precisazione che non può essere riconosciuto il privilegio sull'aggio coattivo, che ha natura di corrispettivo per l'attività esattoriale e non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso (Cass., 03/04/2014, n. 7868).</p> <p>23) Il Curatore conclude per l'ammissione dell'importo di Euro 22.830,33 in privilegio ex art. 2778 c.c. (grado 20), Euro 756,64 in privilegio ex art. 2778 c.c. (grado 7), Euro 8.120,10 in chirografo, in relazione alla cartella n. R071 2018 0011699921000 0 (IMU 2012, sanzioni e interessi; CUT 2015, sanzioni e interessi); con la precisazione che non può essere riconosciuto il privilegio sull'aggio coattivo, che ha natura di corrispettivo per l'attività esattoriale e non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso (Cass., 03/04/2014, n. 7868).</p> <p>24) Il Curatore conclude per l'ammissione dell'importo di Euro 326,69 in privilegio ex art. 2778 c.c. (grado 7), Euro 94,98 in chirografo, non potendo essere riconosciuto il privilegio grado 4 ex art. 2772 c.c. (trattandosi di imposta di registro su atti giudiziari), Euro 56,71 in chirografo, in relazione alla cartella n. R071 2018 0067473839000 0 (imposta di registro su atti giudiziari 2017, sanzioni e interessi); con la precisazione che non può essere riconosciuto il privilegio</p>		

Progetto di stato passivo creditori - 00 Città del Libro dell'Informazione e della Comunicazione s.cons.a.r.l.

Tribunale ordinario di Napoli - G.D. : Dott. Eduardo Savarese - Fallimento: Città del Libro dell'Informazione e della Comunicazione s.cons.a.r.l. (193/2019)

Curatore: Avv. Nicola de Luca

Massa - Cron Data domanda Data Esame SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL CURATORE		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
				<p>sull'aggio coattivo, che ha natura di corrispettivo per l'attività esattoriale e non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso (Cass., 03/04/2014, n. 7868).</p> <p>25) Il Curatore conclude per l'ammissione dell'importo di Euro 8.929,80 in privilegio ex art. 2778 c.c. (grado 18), Euro 611,20 in chirografo, in relazione alla cartella n. R071 2019 0072748942000 0 (rit. acconto 2015, sanzioni e interessi); con la precisazione che non può essere riconosciuto il privilegio sull'aggio coattivo, che ha natura di corrispettivo per l'attività esattoriale e non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso (Cass., 03/04/2014, n. 7868).</p> <p>26) Il Curatore conclude per l'ammissione dell'importo di Euro 1.077,17 in privilegio ex art. 2778 c.c. (grado 7), Euro 306,60 in chirografo, non potendo essere riconosciuto il privilegio grado 4 ex art. 2772 c.c. (trattandosi di imposta di registro su atti giudiziari), Euro 12,59 in chirografo, in relazione alla cartella n. R071 2019 0094289257001 0 (imposta di registro su atti giudiziari 2016, sanzioni e interessi); per l'esclusione di Euro 83,25, in quanto non può essere riconosciuto l'aggio coattivo, dal momento che l'attività di esazione è stata svolta dopo il deposito del ricorso ex art. 161 l. fall. (v. Cass. 7188/2013; 6647/2013; 6646/2013; 3216/2012; 8765/2011; 11953/2003; App. Milano, 08-07-2014, www.ilcaso.it).</p> <p>27) Il Curatore conclude per l'ammissione dell'importo di Euro 130.861,21 in privilegio ex art. 2778 c.c. (grado 19), Euro 309,13 in chirografo, in relazione alla cartella n. R071 2019 0130192416000 0 (IVA 2016, sanzioni e interessi); per l'esclusione di Euro 3.925,83, in quanto non può essere riconosciuto l'aggio coattivo, dal momento che l'attività di esazione è stata svolta dopo il deposito del ricorso ex art. 161 l. fall. (v. Cass. 7188/2013; 6647/2013; 6646/2013; 3216/2012; 8765/2011; 11953/2003; App. Milano, 08-07-2014, www.ilcaso.it).</p> <p>28) Il Curatore conclude per l'ammissione di Euro 1.073,56 in privilegio ex art. 2778 c.c. (grado 7), Euro 312,00 in chirografo, non potendo essere riconosciuto il privilegio ex art. 2772 c.c. (trattandosi di imposta di registro su atti giudiziari), Euro 26,64 in chirografo, portati dalla cartella di pagamento R071 2019 0133886738001 0 (imposta di registro su atti giudiziari 2017, interessi e sanzioni); esclude Euro 42,10, in quanto non può essere riconosciuto l'aggio coattivo, dal momento che l'attività di esazione è stata svolta dopo l'apertura del fallimento (v. Cass. 7188/2013; 6647/2013; 6646/2013; 3216/2012; 8765/2011; 11953/2003; App. Milano, 08-07-2014, www.ilcaso.it).</p> <p>29) Il Curatore conclude per l'ammissione di Euro 9.700,50 in privilegio ex art. 2778 c.c. (grado 7), Euro 2.866,80 in chirografo, non potendo essere riconosciuto il privilegio ex art. 2772 c.c. (trattandosi di imposta di registro su atti giudiziari), Euro 52,56 in chirografo, portati dalla cartella di pagamento R071 2019 0133886738001 0 (imposta di registro su atti giudiziari 2016, interessi e sanzioni); esclude Euro 377,55, in quanto non può essere riconosciuto l'aggio coattivo, dal momento che l'attività di esazione è stata svolta dopo l'apertura del fallimento (v. Cass. 7188/2013; 6647/2013; 6646/2013; 3216/2012; 8765/2011; 11953/2003; App. Milano, 08-07-2014, www.ilcaso.it).</p>		
00-00004 14/01/2020 27/02/2020	Agenzia delle Entrate Riscossione Via Bracco, 20 80133 Napoli NA	598,00	180,20	430,34	347,86	0,00
PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	cam.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziaiscossione.gov.it 13756881002			<p>Il Curatore conclude per l'ammissione dell'importo di Euro 430,34 in privilegio ex art. 2778 c.c. (grado 7), Euro 347,86 in chirografo, in relazione alla cartella n. R071 2018 9996470103001 0; con la precisazione che: i) non può essere riconosciuto il privilegio ex art. 2772 c.c. (trattandosi di imposta di registro su atti giudiziari); ii) non può essere riconosciuto il privilegio sull'aggio coattivo, che ha natura di corrispettivo per l'attività esattoriale e non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso (Cass., 03/04/2014, n. 7868).</p>		
00-00005 17/01/2020 27/02/2020	EUROPROGETTI & FINANZA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE c/o Avv. Carloni Emanuele	0,00	72.697,16	0,00	69.560,69	3.136,47
PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	epf@legalmail.it emanuelecarloni@ordineavvocatiroma.org 04907471009			<p>Il Curatore, considerato che il credito di cui si chiede l'insinuazione è portato da decreto ingiuntivo definitivo dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. il 13-02-2018, in data anteriore al fallimento, conclude per l'ammissione in via chirografaria del complessivo credito di Euro 69.560,69, di cui Euro 47.050,00 per capitale, Euro 2.190,15 lordi per spese legali liquidate dal decreto ingiuntivo (già comprensive di accessori), Euro 20.320,54 a titolo di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, con la precisazione che questi ultimi possono essere riconosciuti solo fino al 13-05-2019, data di deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, stante la consecuzione tra procedure (così Cass., 06-08-2010, n. 18437); con l'invito a produrre copia del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.</p>		

Progetto di stato passivo creditori - 00 Città del Libro dell'Informazione e della Comunicazione s.cons.a.r.l.

Tribunale ordinario di Napoli - G.D. : Dott. Eduardo Savarese - Fallimento: Città del Libro dell'Informazione e della Comunicazione s.cons.a.r.l. (193/2019)

Curatore: Avv. Nicola de Luca

Massa - Cron Data domanda Data Esame SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL CURATORE		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
00-00006 18/01/2020 27/02/2020 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Tucci Massimo c/o Avv. Grasso Biagio ing.massimotucci@pec.it biagiograsso2@avvocatinapoli.legalmail.it TCCMSM57C31F839D	15.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00
In via preliminare il Curatore rileva il difetto di sottoscrizione del ricorso ex art. 125 c.p.c., il quale appare tuttavia sanato dalla sottoscrizione per autentica della procura alle liti apposta in calce al ricorso medesimo (Cass., 20-01-2011, n. 1275). Il Curatore, vista la documentazione prodotta dall'istante, considerato che non risulta provato alcun accordo delle parti sulla determinazione del compenso del professionista (il doc. 3 non è l'offerta del 20-01-2014, ma nota del 24-04-2016 di trasmissione del conteggio delle competenze maturate), così come non risulta documentato il numero di ore lavorate (che dovrebbe fungere da parametro per la liquidazione del compenso), conclude per l'ammissione del credito nella misura che il G.D. riterrà di liquidare ex art. 2225 c.c. in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.						
00-00007 20/01/2020 27/02/2020 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. c/o Avv. Ferrara Antonio mpscapitalservices@postacert.gruppo.mps.it antonioferrara@avvocatinapoli.legalmail.it 00816350482	603.703,83	0,00	0,00	0,00	603.703,83
Il Curatore, vista la documentazione prodotta, conclude per il rigetto della domanda, eccependo in via preliminare la nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, TUB, come stabilito dalla Banca d'Italia su delibera del CICR in misura dell'80% del valore del bene ipotecato. Detto limite «è elemento essenziale del contenuto del contratto, e il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso, costituendo un limite inderogabile all'autonomia privata in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilitazione della proprietà immobiliare e agevolare e sostenere l'attività di impresa» (Cass. n. 1193/2020; nello stesso senso, v. Cass. n. 17352/2017, Cass. n. 19016/2017, Cass. n. 13286/2018, Cass. n. 22466/2018). Le rate versate, allo stato (e salvo ulteriore documentazione), rimborsano totalmente il capitale mutuato, con riserva di ripetizione dell'eventuale eccedenza. Inoltre, il Curatore contesta la quantificazione del credito, poiché determinata sulla base di clausole contrattuali di determinazione degli interessi - tra cui quelle relative alla costruzione del piano di ammortamento -, di cui si eccepisce l'invalidità e l'illegittimità, con riserva di ripetizione dell'eventuale eccedenza. Pertanto, il Curatore conclude per il rigetto, salvo che il Giudice, accertata la suddetta invalidità, non ritenga di disporre apposita consulenza per l'esatta determinazione dei rapporti dare/avere.						
00-00008 21/01/2020 27/02/2020 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Di Martino Paolo c/o Avv. Bruno Ludovico paolodimartino@avvocatinapoli.legalmail.it ludovicobruno@avvocatinapoli.legalmail.it DMRPLA39M22F839F	78.936,31	0,00	72.813,45	0,00	6.122,86
Il Curatore, vista la documentazione prodotta dall'istante, arbitro nel giudizio contro Europrogect Servizi s.r.l. in liq.ne, da quest'ultima nominato, conclude per l'ammissione del credito di Euro 50.000,00 per compensi, come liquidati dal Trib. Napoli con provvedimento del 06-07-2017, Euro 2.000,00 per CPA, Euro 11.440,00 per IVA, al lordo della r.a., Euro 9.413,45 per interessi moratori richiesti ex d.lgs. 231/2002, con la precisazione che gli stessi vanno computati dalla pubblicazione del provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso (Trib. Verona, 26-06-2015; Cass., 24-10-2014, n. 22678) al 13-05-2019, data di deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, in considerazione sia della consecuzione tra procedure (così Cass., 06-08-2010, n. 18437), sia dell'esclusione di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 231/2002, il tutto in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.						
00-00009 21/01/2020 27/02/2020 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Plus S.r.l. c/o Avv. Battaglia Francesco francescobattaglia@avvocatinapoli.legalmail.it francescobattaglia@avvocatinapoli.legalmail.it 06300891212	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Il Curatore conclude per il rigetto della domanda per mancanza di data certa della documentazione prodotta ex art. 2704 c.c. e, comunque, per mancanza di prova - anche indiziaria - del credito e dell'avvenuta esecuzione della prestazione.						

Progetto di stato passivo creditori - 00 Città del Libro dell'Informazione e della Comunicazione s.cons.a.r.l.

Tribunale ordinario di Napoli - G.D. : Dott. Eduardo Savarese - Fallimento: Città del Libro dell'Informazione e della Comunicazione s.cons.a.r.l. (193/2019)

Curatore: Avv. Nicola de Luca

Massa - Cron Data domanda Data Esame SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL CURATORE		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
00-00010 21/01/2020 27/02/2020 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Montella Nicola nicolamontella@avvocatinapoli.legalmail.it MNTNCL76A22F839X	45.000,00	94.482,34	0,00	0,00	139.482,34
<p>Il Curatore, rilevato che nella sentenza Trib. Napoli n. 11093/2016 (RG 18547/2015) si dà atto della costituzione tardiva di CdL e della conseguente inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata, che ha condotto alla condanna di CdL al pagamento di Euro 260.000,00 in favore di Poligrafica Industriale, eccipisce in compensazione il maggior credito risarcitorio di CdL, derivante da inesatto adempimento della prestazione professionale, e conclude per il rigetto. Rileva in ogni caso, con riferimento ai compensi per l'attività di assistenza legale, che non potrebbero essere ammessi quelli relativi ai giudizi di cui alle lettere: k, o, r, per mancanza di prova; né quelli relativi ai giudizi di cui alle lettere j, n, in quanto non funzionali alla procedura e non utili per la massa.</p> <p>Con riferimento al compenso per l'assistenza nella procedura di concordato preventivo, il Curatore, considerata la documentazione in atti; considerato che nella fattispecie la declaratoria di fallimento è intercorsa su istanze già pendenti al deposito della domanda di concordato poi rivelatasi inammissibile, onde la relativa iniziativa difensiva non soltanto si è rivelata priva di qualsivoglia «adeguatezza funzionale agli interessi della massa» (Cass., 17 aprile 2014, n. 8958), ma ha prodotto l'effetto di ritardare la dichiarazione di fallimento senza verosimile prospettiva di risanamento dell'impresa, ingenerando ulteriori costi a carico dei creditori; considerato altresì che il Tribunale fallimentare, nel dichiarare l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo, ha rilevato «l'incertezza obiettiva e grave delle ragioni di credito vantate dalla società consortile, e posta a base fondante dell'attivo concordatario» (Decreto inammissibilità, p. 12), peraltro già nota al momento della presentazione della domanda di concordato in quanto «le contestazioni dei crediti risalgono a un tempo largamente precedente» (Decreto inammissibilità, p. 11), eccipisce l'inadempimento del professionista, in quanto il piano non è risultato giuridicamente fattibile né ammissibile, e conclude per il rigetto della domanda.</p>						
00-00011 21/01/2020 27/02/2020 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Scala Angelo c/o Avv. Cesaro Vincenzo Maria studioassociatoscala@legalmail.it vincenzomariacesaro@avvocatinapoli.legalmail.it SCLNGL68R14F839Q	44.408,00	0,00	44.408,00	0,00	0,00
<p>Il Curatore, vista la documentazione prodotta dall'istante, arbitro nominato dalla società fallita nel giudizio contro Europrogett Servizi s.r.l. in liq.ne, conclude per l'ammissione del credito di Euro 35.000,00 per compensi, come liquidati dal Trib. Napoli con provvedimento del 06-07-2017, Euro 1.400,00 per CPA, Euro 8.008,00 per IVA, al lordo della r.a., oltre agli interessi legali richiesti, con la precisazione che gli stessi decorrono dalla pubblicazione del provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso (Trib. Verona, 26-06-2015; Cass., 24-10-2014, n. 22678), il tutto in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.</p>						
00-00012 21/01/2020 27/02/2020 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Consorzio C.I.P. Consorzio Imprese Poligrafiche per laFormazione e lo Sviluppo c/o Avv. Russo Stefano stefano.russo@russolexcertificata.com stefano.russo@russolexcertificata.com 07777300638	0,00	8.814,59	0,00	0,00	8.814,59
<p>Il Curatore, analizzata la documentazione prodotta dall'istante, rilevato: - che CdL risulta creditrice di CIP di Euro 49.493,00 per ribaltamento oneri consortili, ex artt. 2602 ss. c.c. (credito portato da d. ing. n. 5613/2016, opposto); tale credito risulta provato dal doc. 21 di CIP, ove viene espressamente menzionato un piano di rientro, con gli effetti di cui all'art. 1988 c.c. (piano di rientro del 17-01-2012, agli atti del monitorio); - che di tale credito di CdL è fatta menzione nei bilanci menzionati nel ricorso monitorio, non impugnati; - che nel ricorso ex art. 93 l. fall. l'istante non contesta tanto l'an del credito di CdL, ma la sua quantificazione (tanto che non chiede la ripetizione integrale di quanto versato a CdL, ma soltanto la differenza, ottenuta applicando il criterio di imputazione della partecipazione al capitale); conclude per il rigetto poiché il credito dell'istante non appare sussistente; in ogni caso, per l'ipotesi in cui tale credito risultasse esistente, il Curatore eccipisce in compensazione il maggior credito di CdL.</p>						

Progetto di stato passivo creditori - 00 Città del Libro dell'Informazione e della Comunicazione s.cons.a.r.l.

Tribunale ordinario di Napoli - G.D. : Dott. Eduardo Savarese - Fallimento: Città del Libro dell'Informazione e della Comunicazione s.cons.a.r.l. (193/2019)

Curatore: Avv. Nicola de Luca

Massa - Cron Data domanda Data Esame SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL CURATORE		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
00-00013 21/01/2020 27/02/2020 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Cesaro Vincenzo Maria vincenzomariacesaro@avvocatinapoli.legalmail.it CSRVCN68M27F839W	49.406,33	0,00	44.408,00	4.998,33	0,00
<p>Il Curatore, vista la documentazione prodotta dall'istante, presidente del collegio arbitrale nel giudizio contro Europroject Servizi s.r.l. in liq.ne, conclude per l'ammissione parziale del credito; e precisamente:</p> <p>a) Euro 35.000,00 per compensi, come liquidati dal Trib. Napoli con provvedimento del 06-07-2017, Euro 1.400,00 per CPA, Euro 8.008,00 per IVA, al lordo della r.a., oltre agli interessi legali richiesti, con la precisazione che gli stessi decorrono dalla pubblicazione del provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso (Trib. Verona, 26-06-2015; Cass., 24-10-2014, n. 22678), il tutto in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.;</p> <p>b) Euro 3.000,00 per spese legali del procedimento ex art. 814 c.p.c., come liquidate dal Trib. Napoli, Euro 405,00 per onorari di precetto ex D.M. 55/2014, Euro 510,75 per spese generali 15%, riconosciute dal Trib. Napoli, Euro 156,63 per CPA, Euro 895,92 per IVA, al lordo della r.a., Euro 30,03 per spese documentate, in via chirografaria. Su tali crediti non può essere riconosciuto il privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., che trova applicazione solo qualora l'attività professionale sia stata svolta per conto e a favore del fallito, nascendo dal rapporto diretto tra il professionista e il proprio cliente ex art. 2229 c.c. (Cass., 15-09-2017, n. 21482).</p>						
00-00014 21/01/2020 27/02/2020 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Cartotecnica Partenopea S.r.l. a Socio Unico in Liquidazione c/o Avv. Russo Stefano Maria stefano.russo@russolexcertificata.com stefano.russo@russolexcertificata.com 08320171211	0,00	264.245,58	0,00	0,00	264.245,58
<p>Il Curatore, posto che la sentenza è stata pronunciata nei confronti di soggetto diverso (Poligrafica Industriale); vista la documentazione prodotta; ritenuto che la stessa sia insufficiente a provare la legittimazione attiva dell'istante, conclude allo stato per il rigetto della domanda, con invito a produrre la perizia di stima allegata al conferimento d'azienda in Poligrafica Industriale Cartotecnica, l'evidenza camerale dell'intervenuto conferimento in natura e la delibera di modifica della denominazione sociale.</p>						
00-00015 21/01/2020 27/02/2020 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	POLIGRAFICA INDUSTRIALE S.R.L. c/o Avv. Russo Stefano Maria poligraficaindustriale@legalmail.it stefano.russo@russolexcertificata.com 05461581216	0,00	177.650,99	0,00	0,00	177.650,99
<p>Il Curatore, analizzata la documentazione prodotta dall'istante, rilevato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che CdL risulta creditrice di PI (quanto meno) di Euro 319.453,74 per ribaltamento oneri consortili degli anni 2009-2013, ex artt. 2602 ss. c.c. (credito portato da d. ing. n. 445/2014, opposto); tale credito di CdL risulta provato anche dal piano di rientro proposto dalla stessa PI, con gli effetti di cui all'art. 1988 c.c., agli atti del giudizio monitorio (e di cui si fa menzione anche nel doc. 21-bis di PI); - che tanto nel giudizio di opposizione a d. ing. n. 445/2014, quanto in quello instaurato da PI nel 2016 per la ripetizione degli oneri indebitamente versati per gli anni 2006-2009, quanto nel ricorso ex art. 93 l. fall., l'istante non contesta tanto l'an del credito di CdL, ma la sua quantificazione (tanto che non chiede la ripetizione integrale di quanto versato a CdL, ma soltanto la differenza, ottenuta applicando il criterio di imputazione della partecipazione al capitale); - che anche nel giudizio di opposizione a d. ing. n. 7267/2015, la contestazione di PI riguarda gli oneri relativi agli anni 2014-2015, in ragione dell'impugnativa dei relativi bilanci, non anche quelli dell'anno 2013; - che la CTP asseverata non pare sufficiente a provare il credito dell'istante, come peraltro rilevato già da Trib. Napoli, sent. 11442/2019 del 27-12-2019, che ha rigettato la domanda di PI di ripetizione dell'indebitato per carenza di prova; conclude per il rigetto poiché il credito dell'istante non appare sussistente; in ogni caso, per l'ipotesi in cui lo stesso risultasse esistente, eccipisce in compensazione il maggior credito di CdL. 						
Totale		1.643.711,84	665.045,73	605.268,15	121.606,36	1.566.657,46